



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

MASSIMO PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
15	29/09/2025	216	02	03

Oggetto:

Art. 208 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione Unica Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Ditta: LONGO S.R.L. con sede legale e operativa in contrada Cerza Cupa nel comune di Molinara (BN).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006 “Norme in materia Ambientale “;
- b. l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

CONSIDERATO CHE:

- a. la ditta LONGO S.R.L., con sede legale e operativa in contrada Cerza Cupa nel comune di Molinara (BN), P. IVA 01617710627, legalmente rappresentata dal sig. ****OMISSIS*** nato a *****OMISSIS*****, con nota acquisita al PG n. 268807 del 29.05.2025, successivamente integrata con nota acquisita al PG n. 294935 del 12.06.2025 ha presentato istanza volta a ottenere l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/06, all’esercizio dell’attività di un impianto di trattamento di rifiuti RAEE costituiti da pannelli fotovoltaici esauriti;
- b. il giorno 08.07.2025, convocata con nota prot. n. 308672 del 19.06.2025, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, nell’ambito della quale, come da verbale inviato con nota n. PG/2025/0346440 del 10/07/2025, è stato rappresentato che l’immobile destinato alla realizzazione dell’impianto in oggetto risulta ubicato per l’80% in zona D1 e per il restante 20% in zona E1 del vigente Piano Urbanistico Comunale e che l’area oggetto dell’intervento risulta interessata dai seguenti vincoli: C1: Area di possibili ampliamento dei fenomeni franosi (il sito di intervento ricade nell’area); Rpa: Area di rischio potenzialmente alta – Apa (tangente al sito di intervento); R3: Area di rischio elevato (a 60 m dal sito di intervento); A3: Area di medio-alta attenzione (a 60 m dal sito di intervento). In considerazione di quanto sopra, era stato richiesto agli Enti competenti di volersi esprimere in merito alla compatibilità della realizzazione dell’impianto e dell’esercizio dell’attività di trattamento rifiuti che si intende svolgere. A tal proposito è stata data lettura della nota prot.n. 2563 del 25.06.2025, acquisita al PG n. 326190 del 30.06.2025, con la quale il Comune di Molinara, per le motivazioni ivi indicate e a cui si rimanda, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell’impianto e all’esercizio dell’attività di trattamento rifiuti che si intende svolgere, atteso che l’intervento risulta compatibile con il Piano Urbanistico Comunale. Tuttavia, per una maggiore tutela, il Comune ha prescritto che nell’area ricadente nella fascia E1 non vengano stoccati materiali classificati come rifiuti. Per quanto attiene l’impatto acustico ambientale, invece, ha evidenziato che l’intervento in oggetto risulta essere compatibile così come previsto nei limiti di legge. Inoltre, in tale sede:
 - il rappresentante della Provincia di Benevento ha depositato agli atti della CdS il parere prot.n. 17522 del 08.07.2025, allegato al verbale, con cui la stessa, per le motivazioni ivi elencate e a cui si rimanda integralmente, ha espresso parere favorevole a condizione che nell’area classificata come Zona E1 non vengano ubicati nuovi manufatti necessari all’impianto oggetto della presente procedura di autorizzazione. Nel medesimo parere ha altresì evidenziato che: “ *Nel caso in cui la "palazzina uffici" (che attualmente ricade in zona E1) sia stata legittimamente edificata in forza di un titolo edilizio rilasciato anteriormente all’approvazione del PTCP resta esclusa la competenza ad esprimere parere da parte di*

questo settore, sempreché l'istanza di autorizzazione in oggetto non comporti trasformazioni rilevanti, della stessa "palazzina", con interventi edilizi che non ricadono nella categoria della manutenzione straordinaria";

- è stata data lettura della nota prot.n. 8789 del 03.07.2025, acquisita al PG n. 333679 del 03.07.2025, allegata al verbale, con la quale il Comando Prov.le dei VVF di Benevento ha comunicato che l'attività in oggetto non rientra tra quelle soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/2011, precisando che: qualora subentrino modifiche e/o variazioni, tali da far rientrare l'attività di che trattasi tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, il responsabile è tenuto a osservare gli obblighi di cui al citato DPR 151/2011;
 - è stata data lettura della nota prot.n. 16617 del 08.07.2025 acquisita al PG n. 341368 del 08.07.2025, allegata al verbale, con la quale l'Ente Idrico Campano ha richiesto integrazioni documentali. A tal proposito, il tecnico incaricato dalla ditta ha dichiarato di aver già ottemperato alle richieste di cui alla citata nota, ad eccezione degli oneri istruttori. La trasmissione è stata effettuata con comunicazione a mezzo pec del 2 luglio 2025, per il tramite del Suap del comune di Molinara (BN);
 - è stata data lettura del parere dell'Arpac, prot.n. 43960/2025 acquisito al PG n. 341352 del 08.07.2025, allegato al verbale, con cui l'Agenzia ha richiesto integrazioni per la componente RIFIUTI ed ACQUA ed ha espresso parere favorevole per la componente ARIA. La ditta, così come rappresentata, ha preso atto delle richieste di integrazioni pervenute e si è impegnata a rispondere puntualmente alle stesse entro il 30 luglio 2025;
- c. con nota PEC del 30.07.2025, acquisita al protocollo regionale in pari data al PG n. 378801, la ditta ha provveduto ad inviare le integrazioni richieste;
- d. in data 08.09.2025, convocata con nota PG n. 0382660 del 31.07.2025, si è tenuta la seconda seduta della CdS. Erano presenti i rappresentanti della società e di EdA Ato Rifiuti Benevento. Non erano presenti i rappresentanti di: Arpac, Asl di Benevento, Provincia di Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, Comando Prov.le dei VVF, e Comune di Molinara. In tale sede:
- è stata data lettura della nota prot.n. 26161 del 09.07.2025, acquisita al PG n. 343309 del 09.07.2025, allegata al verbale, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha evidenziato, per le motivazioni ivi riportate e a cui si rimanda integralmente, che spetta al Comune stabilire se l'intervento in epigrafe rientri tra quelli consentiti dalle norme del PsAI-Rf ed autorizzarlo nei limiti ed alle condizioni di cui alle stesse norme;
 - in tal senso si è richiamata la nota prot.n. 2563 del 25.06.2025, acquisita al PG n. 326190 del 30.06.2025 con la quale il Comune di Molinara ha espresso parere come sopra specificato;
 - è stata data lettura della nota prot.n. 21800 del 05.09.2025, acquisita al PG 438733 del 08.09.2025, allegata al verbale, con la quale l'Ente Idrico Campano ha richiesto integrazioni documentali. A tal proposito è stato preso atto che con nota trasmessa con comunicazione a mezzo pec del 05.09.2025, acquisita al PG n. 438756 del 08.09.2025, allegata al verbale, la LONGO SRL ha provveduto a riscontrare la suddetta richiesta;
 - è stata data lettura del parere dell'Arpac, acquisito per le vie brevi, in attesa della trasmissione in via formale, successivamente avvenuta con nota prot.n. 56531 del 09.09.2025, allegata al verbale, con cui l'Agenzia ha espresso parere favorevole con prescrizioni sottolineando che il parere favorevole con prescrizioni di cui al paragrafo C – Componente ACQUE è condizionato dall'osservanza alle prescrizioni relative alle emissioni idriche. Rispetto a quanto evidenziato dall' ARPAC, la ditta ha dichiarato di attenersi a tutto quanto prescritto dall'Agenzia nel citato parere;
 - il rappresentante dell'ATO Rifiuti di Benevento ha depositato agli atti della CdS il parere prot.n. 772 del 08.09.2025, allegato al verbale, in cui è stato evidenziato in particolare che *"...OMISSIS... tra i codici EER che si intendono trattare in impianto figura il codice EER 200136 relativo a RAEE di provenienza domestica. Come già evidenziato, per tutti i RAEE di provenienza domestica il Piano d'Ambito adottato prevede la gestione unitaria dei flussi di raccolta tramite gestore unico individuato dall'EdA...OMISSIS....si esprime il nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica con la prescrizione che venga espunto*

dall'autorizzazione il codice EER 20.01.36 relativo a RAEE di provenienza domestica con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni del piano d'Ambito adottato con Deliberazione n. 03/2025. Il parere positivo è comunque subordinato alla stretta osservanza delle norme dettate dagli organi tecnici presenti in CdS, delle NTA del vigente PTCP e delle norme tecniche di attuazione dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica del Comune di Molinara (BN).”;

- con riferimento alla prescrizione dell'ATO Rifiuti Benevento, il Presidente ha chiarito, d'intesa con il rappresentante dell'ATO, che *“la prescrizione che venga espunto dall'autorizzazione il codice EER 20.01.36 relativo a RAEE di provenienza domestica”* deve essere intesa con riferimento ai RAEE provenienti dai Comuni facenti parte dell'ATO Rifiuti Benevento;
- il Presidente, tenuto conto dell'istruttoria in corso da parte dell'Ente Idrico Campano, ha aggiornato i lavori della Conferenza in attesa dell'acquisizione del parere da parte dell'EIC.

RILEVATO CHE:

- a. con nota prot.n. 023015 del 19-09-2025, acquisita al PG n. N.0460162/2025 del 19/09/2025, , l'Ente Idrico Campano ha trasmesso il parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dalla ditta Longo SRL;
- b. questa U.O.S., ha provveduto, pertanto a convocare con nota PG n. 0468586/2025 del 23/09/2025, la seduta conclusiva della CdS per il giorno 26.09.2025. Erano presenti i rappresentanti della ditta, mentre erano assenti rappresentanti di: Arpac, Asl di Benevento, Provincia di Benevento, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ente Idrico Campano, Comando Prov.le dei VVF, EdA ATO Benevento e Comune di Molinara. In tale sede è stata lettura della suddetta nota prot.n. 023015 del 19-09-2025, acquisita al PG n. N.0460162/2025 del 19/09/2025, dell'Ente Idrico Campano.

I lavori della CdS sono stati chiusi con **determinazione conclusiva favorevole** sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dalla Provincia di Benevento, dal Comune di Molinara, dall'Ente Idrico Campano, dall' EdA ATO Rifiuti, vista la comunicazione del Comando Prov.le dei VVF di Benevento di non rientro dell'attività tra quelle soggette al controllo degli stessi, vista la nota dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale con la quale domanda al Comune le valutazioni di competenza e acquisito l'assenso dell'ASL di Benevento ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990.

PRECISATO CHE:

- a. con comunicazione a mezzo pec del 26 settembre 2025 la società ha provveduto a trasmettere la dichiarazione del tecnico incaricato dalla ditta attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- b. che in data 25.09.2025, a seguito di richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), è risultato che a carico del Rappresentante Legale e

Responsabile Tecnico della società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159 / 2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159 / 2011;

VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La legge n. 241/1990;
- d. La DGR 589 del 06/08/2025;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi del 26 settembre 2025 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. AUTORIZZARE, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti RAEE costituiti da pannelli fotovoltaici esauriti, della società LONGO S.R.L., con sede legale e operativa in contrada Cerza Cupa nel comune di Molinara (BN), P. IVA 01617710627, legalmente rappresentata dal sig. ****OMISSIS*** nato a *****OMISSIS*****, per le operazioni ed i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER che di seguito si riportano:

CER	Tipologia rifiuto	Attività di recupero	Quantità annua
16.02.14	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4] [R13]	2000 Ton
20.01.36	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	Disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4] [R13]	58 Ton
TOTALE			2058 Ton

2. STABILIRE CHE:

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati ed acquisiti al protocollo regionale al n. 378801 del 30.07.2025:

- **Allegato 1**- Planimetria piano seminterrato;
- **Allegato 2** - Planimetria piano terra;

- **Allegato 3** - Planimetria primo piano;
- **Allegato 4** - Planimetria emissioni in atmosfera;
- **Allegato 5** - Planimetria scarichi.

con le seguenti prescrizioni:

3. Gestione Rifiuti

1. La Ditta prevede il trattamento di pannelli fotovoltaici a fine vita (EER 160214 e 200136). Accettare in impianto solo le tipologie di pannelli fotovoltaici ammissibili in impianto indicate alla pag. 3 della Relazione tecnica integrativa (Pannelli contecnologia al Silicio Cristallino) acquisita al prot. llo ARPA Campania con il n° 50140/2025 del 31.07.25.
2. La ditta dal trattamento rifiuti (operazione R4) prevede di produrre Alluminio, Rame, Vetro, Plastica e Silicio: dichiara che alcuni dei prodotti ottenuti saranno conformi a quanto previsto dal Regolamento UE 333/2011 (Alluminio), 715/2013 (Vetro) e 1179/2012 (Rame) e saranno classificati End of Waste (EoW). Rispettare pedissequamente ed integralmente quanto previsto dai predetti Regolamenti, e nel caso di produzione di materiali non conformi ai predetti Regolamenti gestire gli stessi come rifiuti.
3. La ditta dichiara di prevedere la produzione di MPS ottenute conformemente alla tipologia 5.6 - operazione 5.6.4 del DM 5.2.98 (Plastica PET). La ditta dovrà applicare pedissequamente quanto previsto dalla citata tipologia e ad integrazione di quanto previsto dalla citata tipologia dovrà prevedere di:
 - adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative ai prodotti ottenuti in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto, le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme di riferimento per i prodotti ottenuti
 - associare ad ogni lotto di materiali EoW una dichiarazione di conformità (rif. LG SNPA n.41/22), ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, vanno indicati almeno: ragione sociale del produttore; caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento; standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali; rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali. Il produttore dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.
4. La dimensione massima dei lotti di EoW/MPS debba essere assunta pari alla condizione più restrittiva tra 1.000 t oppure alla produzione di 6 mesi; inoltre la tempistica massima di giacenza in impianto dei materiali ottenuti non dovrà essere superiore a 1 anno.
5. Rispettare le singole aree di allocazione dei rifiuti/prodotti (Planimetrie SPR_01_Rev 1 e SPR_02_Rev1), i quantitativi massimi istantanei, l'altezza massima di stoccaggio e la tempistica massima di giacenza indicate a nella Relazione Tecnica. Applicare quanto previsto dalla DGR 8/19, in particolare garantire spazi di manovra e ispezionabilità dei rifiuti/prodotti e tutte le condizioni di gestione cui alla DGR 8/19.
6. La ditta indica i rifiuti ottenibili dalle attività di gestione-manutenzione dell'impianto a pag. 13 della Relazione Tecnica, oltre ai rifiuti ottenibili dalla produzione industriale a pag. 9 della

Relazione Tecnica integrativa: i materiali EoW/MPS non conformi a quanto previsto dai Regolamenti comunitari ed al DM 5.2.98 dovranno essere considerati rifiuti e dovranno essere smaltiti nei modi e tempi previsti dall'art. 185-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

7. I rifiuti soggetti in impianto ad operazione R13-R12 dovranno essere destinati soltanto ad impianto finale con operazione da R1 a R10.
8. In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza, fatte salve specifiche e ulteriori prescrizioni impartite dai soggetti competenti in materia. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione a questa UOS per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
9. In relazione alle attività di dismissione, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente.
10. Nel caso in cui la ditta intenda accettare altre tipologie di rifiuti oppure modificare la disposizione planimetrica delle aree di stoccaggio rifiuti/EoW dovrà darne comunicazione preventiva a questa UOS per le valutazioni di competenza.
11. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
12. Per eventuali EER per scarti/rifiuti rinvenibili tra i rifiuti prodotti e non preventivabili in questa fase, prevedere comunque di allocarli nelle aree destinate al deposito, prevedendo per eventuali rifiuti pericolosi un'area posta all'interno del capannone.
13. Per consentire eventuali controlli la Ditta dovrà prevedere di fornirsi di un sistema giornaliero di tracciabilità per MPS/End of Waste prodotte anche nel corso dei passaggi interni (integrativo rispetto al Registro di Carico e Scarico Rifiuti), idoneo a garantirne la tracciabilità fino all'uscita dall'impianto (Dlgs 152/2006 come aggiornato dal D.Lgs 116/2020) da redigere da parte del Responsabile Tecnico quotidianamente da raccogliere adeguatamente in apposito registro.
14. Eventuali rifiuti ubicati all'esterno dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve) ove tecnicamente possibile, comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti.
15. Garantire per i cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri, la conservazione della verifica di stabilità in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR n. 8/19.
16. I rifiuti in ingresso, i rifiuti in uscita destinati a recupero/smaltimento e le eventuali MPS/End of Waste prodotte dalle fasi di lavorazione devono essere opportunamente classificati analiticamente e merceologicamente conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e alle norme specifiche che dovranno essere conservate in impianto.

17. Tenere conto che ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare nel corso di validità dell'autorizzazione almeno n° 3 campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti/EoW con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
18. Rispettare i limiti massimi relativi ai quantitativi giornalieri e annui di rifiuti trattabili, oltre che la giacenza istantanea massima e la tempistica massima di giacenza in impianto di rifiuti/Eow. Tali limiti sono da intendersi come soglie massime per ogni singolo/ per gruppi omogenei di EER/EoW, essendo necessario comunicare a questa UOS eventuali variazioni nei rifiuti gestiti e/o necessità di aumento di queste soglie.
19. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o simili da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
20. Provvedere a conservare in impianto la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (FIR, Registri, Certificati analitici, Dichiarazioni, autorizzazioni proprie, degli impianti di destinazione e dei trasportatori, ecc...).
21. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
22. Prevedere il monitoraggio, con frequenza annuale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie ottenute e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report redatto dal Responsabile Tecnico, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.
23. Tenere conto di quanto prescritto dall' ATO Rifiuti di Benevento nel parere prot.n. 772 del 08.09.2025 con la precisazione che *"la prescrizione che venga espunto dall'autorizzazione il codice EER 20.01.36 relativo a RAEE di provenienza domestica"* deve essere intesa con riferimento ai RAEE provenienti dai Comuni facenti parte dell'ATO Rifiuti Benevento;

4. Emissioni in atmosfera

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività, come di seguito elencate, **con le seguenti prescrizioni**:

1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Prevedere per la fase lavorativa di triturazione dei pannelli fotovoltaici, relativa all'emissione convogliata in atmosfera E1, un sistema di aspirazione degli effluenti, convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione con il sistema di abbattimento di seguito indicato, il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo valore limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa / Impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Triturazione pannelli fotovoltaici	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti 1	UNI EN 13284-1:2017	25.008
- Impianto di abbattimento previsto: <u>filtro a maniche autopulente in feltro agugliato</u>. (1) Così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.						

4. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla suddetta portata di progetto autorizzata con un range di tolleranza pari a $\pm 35\%$, comprensivo di incertezza di misura. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 35% della portata di progetto, la Ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi
5. Nella relazione tecnica REV_1 è riportato che la concentrazione stimata di polveri è 10 mg/Nm³. Tale valore supera il BAT-AEL previsto (5 mg/Nm³). Pertanto, relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante la suddetta fase lavorativa:
 - dimensionare adeguatamente la capacità filtrante in maniera tale da rispettare il BAT-AEL previsto;
 - effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
 - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).
6. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

7. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D_h) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

In merito ai *raddrizzatori di flusso*, sebbene tali *dispositivi* non siano attualmente contemplati nelle *norme tecniche* per il controllo delle *emissioni*, il loro uso potrà essere preso in considerazione solo per situazioni particolari che non consentano di rispettare le distanze di cui sopra, specificatamente documentate su apposita istanza, con allegata la *scheda tecnica*, da presentare all'AC. Inoltre, dopo l'installazione da autorizzare, la *Ditta* dovrà effettuare una *verifica di omogeneità* del flusso emissivo in conformità alla norma *UNI EN 15259:2008* da trasmettere all'ARPA e all'AC.

Il numero dei *punti di prelievo* deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente *tabella*:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

8. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di

sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
 - i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno e linea di ancoraggio flessibile o rigida per l'aggancio del dispositivo di arresto cadute dall'alto. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
 - la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
9. Apporre sul camino, in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
10. Al fine di favorire la dispersione delle *emissioni*, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
11. I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
12. Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punti di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
13. *Condizioni di normalizzazione dei risultati* - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i *valori limite di emissione*, sono determinate alle seguenti condizioni:
- *temperatura 273°K.*

- *pressione 101,3 kPascal.*
- *gas secco.*

14. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269^{C.8} del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questa UOS e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
15. Attuare un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti, come previsto dai commi 14 e 20, art. 271 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. Pertanto, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione autorizzati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo, comunque, da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli Organi di Controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto.
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata. In tal caso il gestore dovrà, comunque, fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve, comunque, sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il non rispetto dei valori limite di emissione autorizzati, devono essere comunicate, all'Autorità Competente Regione Campania, al Comune e al Dipartimento ARPAC di Benevento, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando le azioni avviate, la relativa attività collegata, nonché la data e l'ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

16. In merito alla messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati, in ottemperanza all'art. 269 c.6 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., il gestore deve comunicare a questa UOS e al Dipartimento ARPA Campania di Benevento quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo.
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati di n° 1 campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera prodotte, attestante il rispetto dei valori limite di emissione, effettuato in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni. Le prove, i collaudi, le tarature e le messe a punto produttive possono essere effettuate, esclusivamente, dopo la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (60 gg) degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente Regione Campania e l'ARPAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati e indicando le nuove date. Decorsi 15 gg dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di campionamenti di messa a regime si rilevi che il valore assoluto della differenza tra la portata (Nm³/h) autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, così come indicato anche al punto relativo alla portata del presente parere, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione degli effluenti prodotti dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

17. Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1), con frequenza annuale, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche.
18. Relativamente alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019 contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
 - a. tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
 - b. prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.
19. Demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
20. Precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata.
21. Stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.S. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.

152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia.

22. Contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia.
23. Gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza.
24. Adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
25. Rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

5. Scarichi

AUTORIZZARE lo scarico in pubblica fognatura, come da parere favorevole dell'Ente Idrico Campano prot.n. 23015 del 19.09.2025, delle acque reflue prodotte dalla società LONGO S.R.L., così come ripartite:

- acque reflue provenienti dai servizi igienici, per un volume annuo complessivo stimato in 25 mc;
- acque meteoriche di dilavamento del piazzale, previo trattamento depurativo, per un volume annuo complessivo stimato in 1.500 mc;
- acque meteoriche di dilavamento delle coperture, per un volume annuo complessivo stimato in 950 mc.

con le seguenti prescrizioni:

- Relativamente alla verifica ed efficacia del trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, si pone in evidenza che per depurare le acque meteoriche di prima pioggia dovrà essere attivato un sistema di autocontrollo di tale scarico, che preveda analisi complete effettuate da laboratori abilitati e accreditati, con cadenza annuale, i certificati di analisi dovranno essere accompagnati dalla relazione di un tecnico abilitato, riportando la metodica analitica.
- Ai fini della verifica dell'efficacia dell'impianto di trattamento, dovranno essere presi come riferimento i limiti di scarico di cui alla Tabella 3 dell'Allegato, in relazione ai parametri significativi, con recapito in pubblica fognatura, alla Parte III del DLgs 152/2006.
- Si ricorda inoltre che i referti analitici dei controlli effettuati oltre ad essere conservati presso lo stabilimento a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti dovranno essere trasmessi con frequenza annuale agli Enti di competenza e dovranno attestare la conformità dello scarico con la Tabella di riferimento e ai limiti di normativi.
- Qualora le analisi effettuate in autocontrollo rivelassero il superamento dei limiti per uno o più parametri della tabella 3 allegato 5 parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e/o comunque al verificarsi di anomalie nel sistema di depurazione, dovranno essere avvertiti, tempestivamente e non oltre 48 ore, gli Enti di competenza, contestualmente la ditta dovrà immediatamente ripristinare le condizioni di sicurezza ed efficienza del sistema
- Rispettare quanto prescritto dall'Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 23015 del 19.09.2025:
 - Il Gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo n. 28, e a conservare presso la propria sede tutta la certificazione attestante detta attività di controllo.

- La Ditta è tenuta ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo i riferimenti dell'articolo 29, specificatamente due all'anno per le acque di dilavamento del piazzale, e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo.
- L'amministratore della Ditta, qualora si modificassero le condizioni idrauliche di scarico e le caratteristiche quantitative e chimico fisiche del refluo, è tenuto a chiedere la variazione del presente provvedimento

6. RISPETTARE tutto quanto prescritto dagli Enti competenti in sede di Conferenza di Servizi e in particolare:

1. nell'area ricadente nella fascia E1 non dovranno essere stoccati materiali classificati come rifiuti, come da parere prot.n. 2563 del 25.06.2025, acquisito al PG n. 326190 del 30.06.2025, del Comune di Molinara;
2. nell'area classificata come Zona E1 non dovranno essere ubicati nuovi manufatti necessari all'impianto oggetto della presente procedura di autorizzazione, come da parere prot.n. 17522 del 08.07.2025 della Provincia di Benevento;
3. qualora subentrino modifiche e/o variazioni, tali da far rientrare l'attività di che trattasi tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, il responsabile è tenuto a osservare gli obblighi di cui al citato DPR 151/2011, come da nota prot.n. 8789 del 03.07.2025, acquisita al PG n. 333679 del 03.07.2025, del Comando Prov.le dei VVF di Benevento.

7. STABILIRE CHE:

- ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. n. 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
- la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
- i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro 3 anni (tre anni);
- la ditta provvederà a comunicare a questa U.O.S. e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
- prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
- questa U.O.S, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06;

8. PRECISARE CHE:

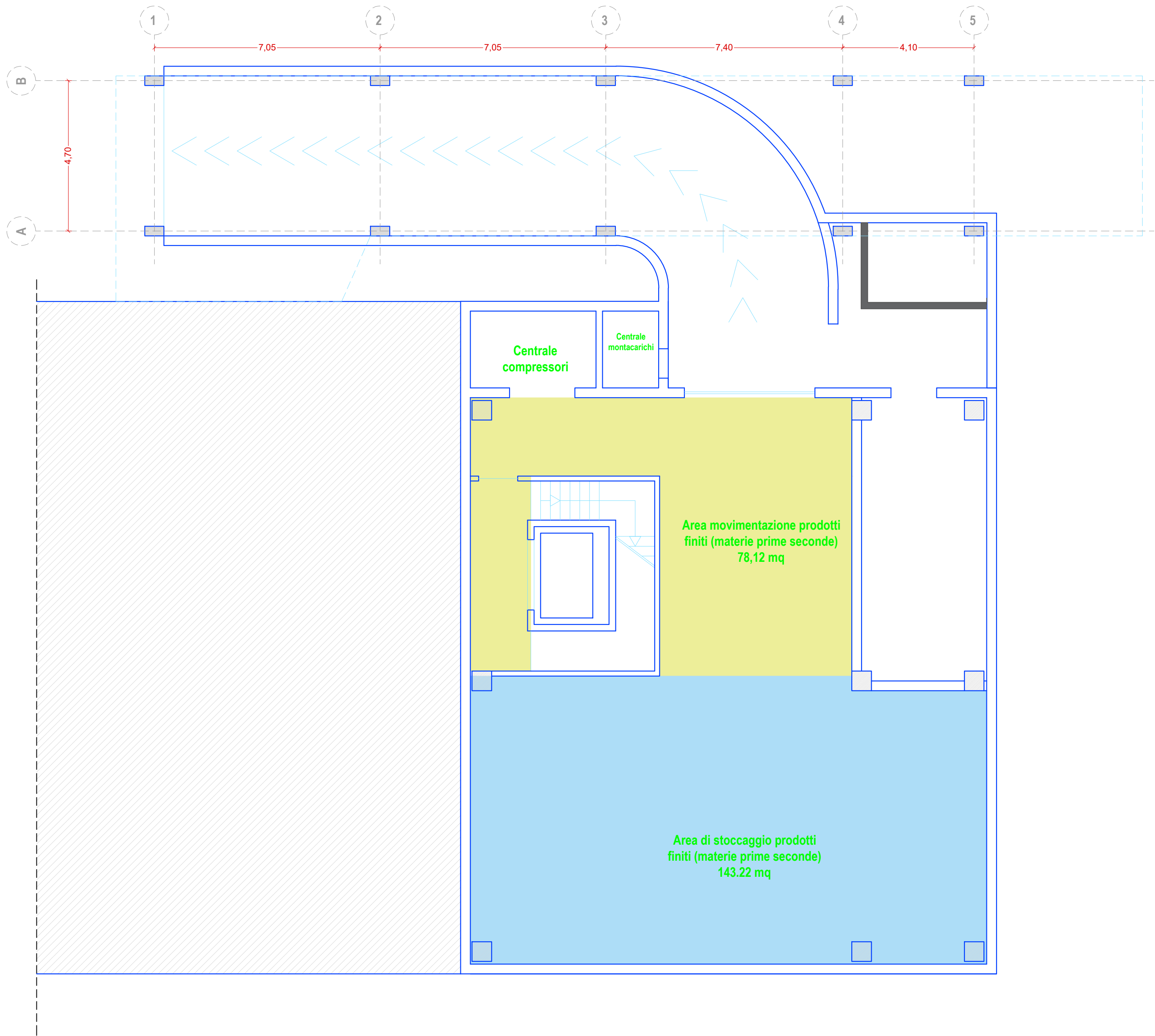
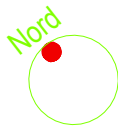
- la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta, autorizzazione etc. di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività;
- l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione;
- il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs.152/2006 e smi;
- la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla U.O.S eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);
- tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla U.O.S per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

9. NOTIFICARE il presente decreto alla ditta LONGO S.R.L.;

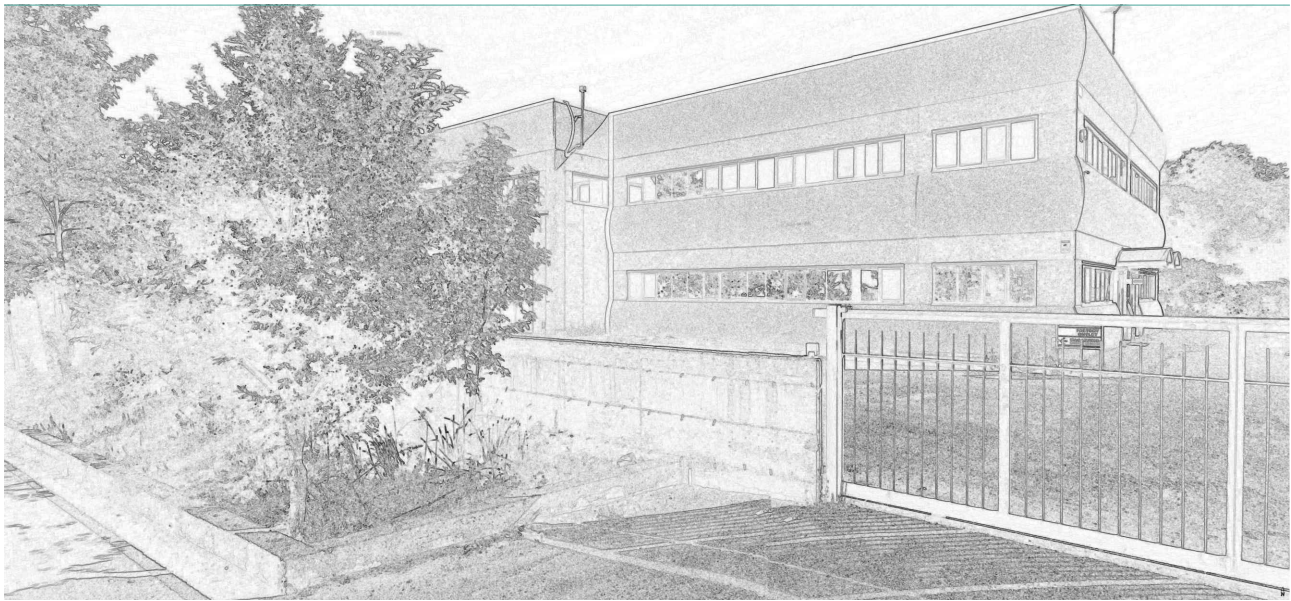
10. TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune di Molinara (BN), all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ente Idrico Campano, all' Ato Rifiuti di Benevento;

Si fa presente che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

ING. MASSIMO PACE



COMUNE DI MOLINARA
Provincia di Benevento



OGGETTO

Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di pannelli fotovoltaici, realizzazione di una rampa in c.a. ed una tettoia in acciaio.

COMMITTENTE

LONGO S.R.L., Amministratore Unico LONGO PASQUALE

PROGETTO

ELABORATO

SPR_01_REV.1

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

SCALA 1:100

Il committente
LONGO S.R.L.
Amministratore Unico Pasquale Longo
AMMINISTRATORE UNICO
LONGO Pasquale

Il progettista
Arch. Daniele Marciano
DANIELE MARCIANO
ARCHITETTO
PROVINCIA DI BENEVENTO - MOLINARA



LEGENDA

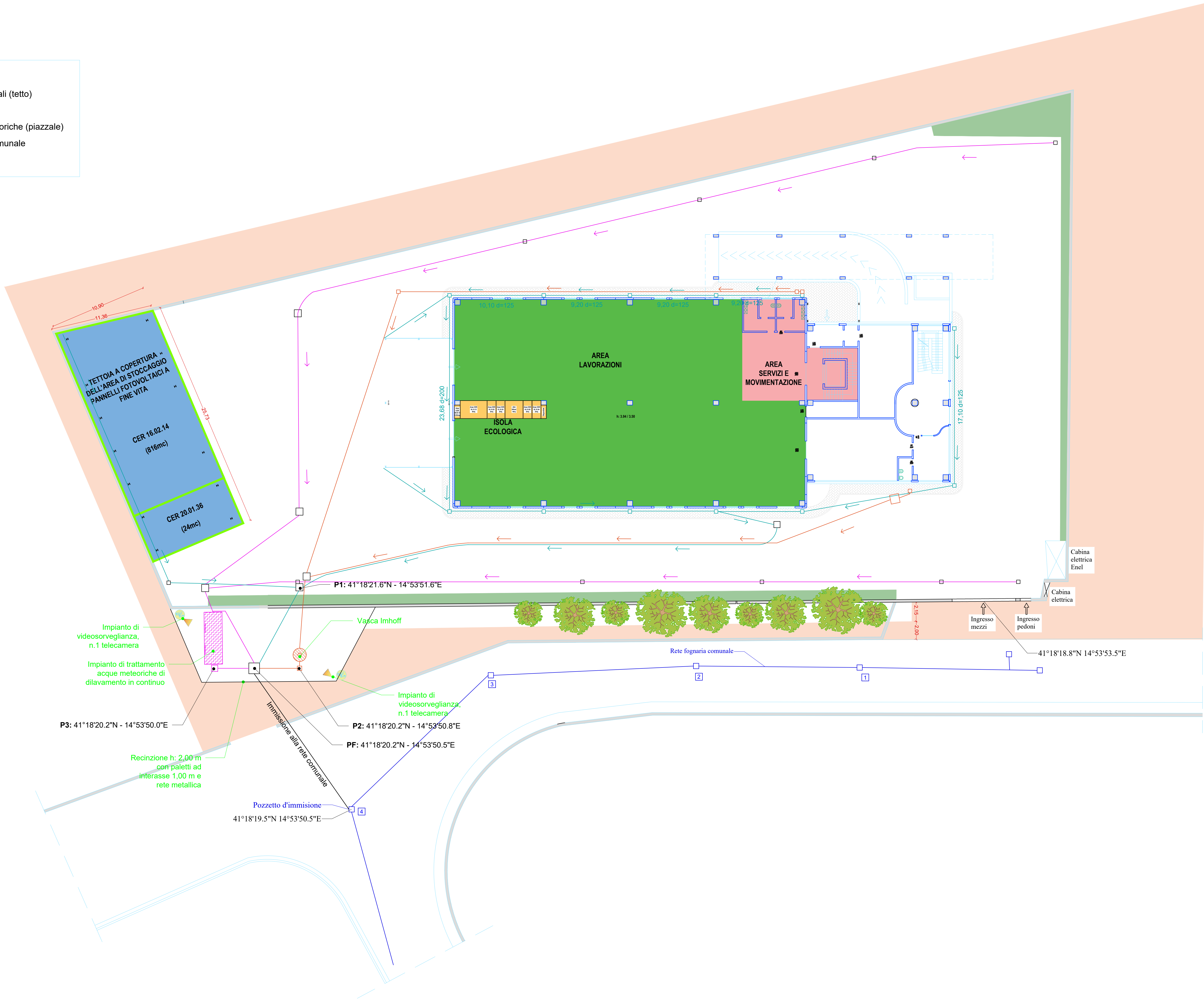
Linea acque pluviali (tetto)

Linea acque nere

Linea acque meteoriche (piazzale)

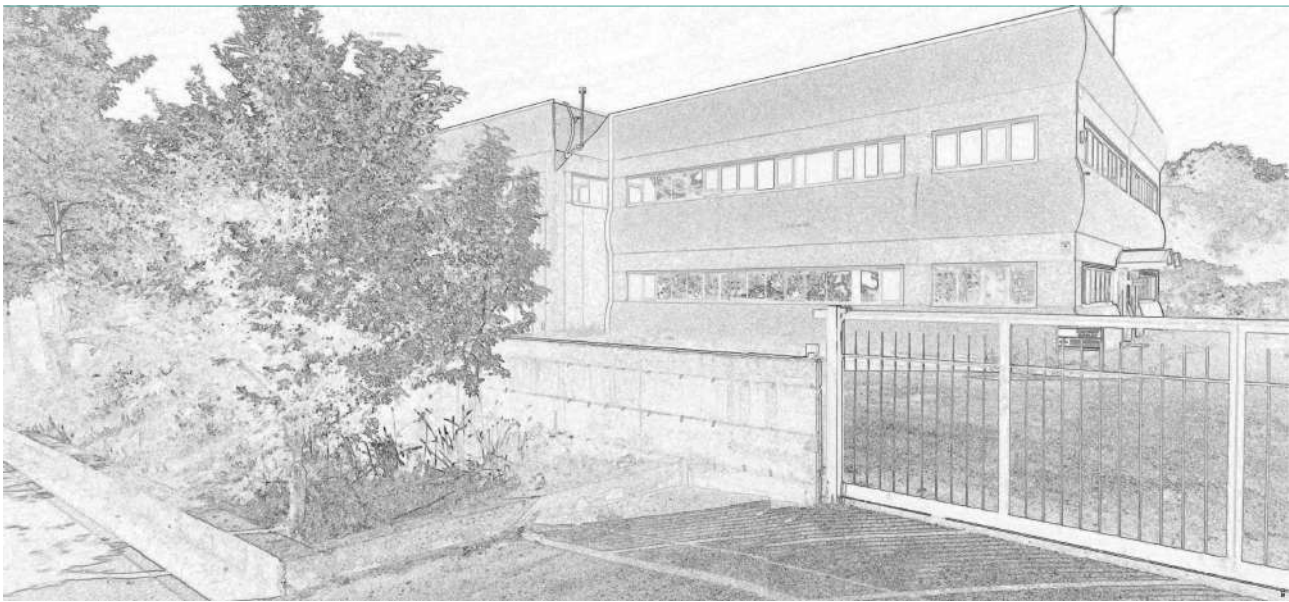
Linea fognaria comunale

Aiuole



COMUNE DI MOLINARA

Provincia di Benevento



OGGETTO

Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento di pannelli fotovoltaici, realizzazione di una rampa in c.a. ed una tettoia in acciaio.

COMMITTENTE

LONGO S.R.L., Amministratore Unico LONGO PASQUALE

PROGETTO

ELABORATO		
SPR_IM_01_REV.1	PLANIMETRIA GENERALE SOTTOSERVIZI	SCALA 1:200

Il committente

LONGO S.R.L.

Amministratore Unico Pasquale Longo

Il progettista

Arch. Daniele Marciano

Architetto

E1

